

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista per reti di distribuzione¹

- **indirizzo professionale energia**
- **indirizzo professionale linee di contatto**
- **indirizzo professionale telecomunicazioni**

del **16 MAG 2022**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

Gli specialisti per reti di distribuzione dirigono la costruzione e la manutenzione di reti elettriche, di linee di contatto e di telecomunicazioni. Lavorano presso aziende regionali o comunali di approvvigionamento elettrico, aziende di trasporti pubblici con impianti di linee di contatto, gestori di telecomunicazioni o aziende private. Lavorano in ufficio, in cantiere, su impianti elettrici, di telecomunicazioni e di linee di contatto e nelle aule didattiche.

In ufficio pianificano i lavori sugli impianti e sulle reti, redigono rapporti, verificano documenti e si occupano di gestione del personale. Si relazionano perciò con numerosi interlocutori all'interno e all'esterno dell'azienda, tra cui responsabili di

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi

progetto, residenti, autorità e specialisti esterni. A seconda dell'impresa nella quale lavorano hanno a che fare con diversi tipi di clienti, dai privati cittadini ai collaboratori delle aziende di telecomunicazioni e approvvigionamento elettrico o delle aziende di trasporti pubblici.

Nei cantieri e durante i lavori su impianti e reti dirigono un gruppo di collaboratori, garantendo un'esecuzione ottimale e sicura delle attività.

Anche in caso di lavori su impianti e reti la sicurezza svolge un ruolo centrale. Nei cantieri gli specialisti per reti di distribuzione fanno applicare le norme pertinenti e istruiscono i collaboratori, in particolare per quanto concerne i lavori sotto tensione. Si occupano della formazione degli apprendisti e di terzi. Gli specialisti per reti di distribuzione degli indirizzi professionali energia e linee di contatto esercitano la loro attività su impianti a bassa tensione e ad alta tensione, mentre gli specialisti per reti di distribuzione dell'indirizzo professionale telecomunicazioni sono prevalentemente impiegati nell'infrastruttura per la comunicazione dei dati.

1.22 Principali competenze operative

Gli specialisti per reti di distribuzione di tutti gli indirizzi professionali:

- dirigono gruppi di collaboratori e terzi,
- svolgono corsi di formazione tecnici e sulla sicurezza,
- pianificano la realizzazione di progetti infrastrutturali,
- realizzano lavori infrastrutturali,
- effettuano la manutenzione di impianti, reti e strumenti di lavoro,
- gestiscono impianti e reti,
- portano a termine progetti infrastrutturali.

inoltre

Gli specialisti per reti di distribuzione dell'indirizzo professionale energia:

- progettano allacciamenti alla rete,
- pianificano la realizzazione di impianti di linee in cavo e di linee aeree, di cabine di trasformazione e di impianti d'illuminazione pubblica,
- costruiscono reti elettriche,
- incaricano collaboratori e terzi di eseguire lavori su impianti a corrente forte,
- eseguono la manutenzione delle reti elettriche,
- misurano le reti elettriche e valutano i risultati,
- circoscrivono perturbazioni e guasti nella rete di approvvigionamento elettrico,
- eliminano perturbazioni ed eseguono riparazioni di guasti elettrici,
- preparano ed eseguono manovre nelle reti elettriche.

Gli specialisti per reti di distribuzione dell'indirizzo professionale linee di contatto:

- pianificano la realizzazione di impianti di linee di contatto,
- costruiscono linee di contatto,
- si assumono la responsabilità dell'impianto,
- eseguono la manutenzione delle reti di linee di contatto,
- preparano ed eseguono manovre sulle linee di contatto,

- circoscrivono perturbazioni e guasti nelle reti di linee di contatto,
- monitorano l'eliminazione delle perturbazioni e la riparazione dei guasti nelle reti di linee di contatto,
- misurano gli impianti di linee di contatto.

Gli specialisti per reti di distribuzione dell'indirizzo professionale telecomunicazioni

- pianificano la realizzazione di impianti di linee in cavo e linee aeree,
- costruiscono reti di telecomunicazioni,
- eseguono la manutenzione delle reti di telecomunicazioni,
- circoscrivono perturbazioni e guasti nelle reti di telecomunicazioni,
- monitorano l'eliminazione delle perturbazioni e la riparazione dei guasti nelle reti di telecomunicazioni,
- misurano le reti di telecomunicazioni e valutano i risultati.

Per svolgere queste attività in maniera professionale e attenta alla qualità gli specialisti per reti di distribuzione conoscono molto bene il settore della tecnica e della tecnologia dell'informazione nonché le ordinanze e le norme pertinenti. Si contraddistinguono per flessibilità, senso di responsabilità, consapevolezza della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, capacità organizzative e di autogestione.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti per reti di distribuzione sono responsabili della sicurezza dei collaboratori e di terzi sul luogo di lavoro. Mettono in atto scrupolosamente il sistema di sicurezza e lo adattano in autonomia, in base alle ordinanze e alle norme pertinenti nonché alle regole della tecnica.

Nella loro funzione di capigruppo è richiesta autonomia. Assegnano i lavori in base ai punti di forza e ai punti deboli dei collaboratori. Nella pianificazione delle scadenze determinano l'impiego di collaboratori, macchine, attrezzature e veicoli. Ciò presuppone capacità organizzative e flessibilità, in particolare quando occorre modificare i piani con breve preavviso.

Prestano inoltre servizio di picchetto. In caso di problemi, li analizzano autonomamente e avviano misure per la risoluzione.

Nel lavoro quotidiano gli specialisti per reti di distribuzione possono subire una forte pressione per quanto riguarda il rispetto delle scadenze e il contenimento dei costi. Pertanto, nei limiti del possibile, scelgono il metodo di lavoro più sicuro ed efficiente e impiegano le attrezzature più adatte. Infine, occorre tenere conto delle sollecitazioni fisiche per non pregiudicare inutilmente la salute dei collaboratori.

I lavori sulle linee di contatto vengono spesso svolti in orari marginali o durante la notte, in modo tale da disturbare il meno possibile il traffico. Perturbazioni e guasti nelle reti elettriche, di linee di contatto e di telecomunicazioni possono verificarsi in qualsiasi momento. Pertanto, gli specialisti per reti di distribuzione devono essere disponibili sette giorni su sette e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Negli interventi all'aperto sono inoltre esposti a qualsiasi condizione atmosferica.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

La presenza di reti elettriche, di linee di contatto e di telecomunicazioni capillari, performanti e affidabili garantisce l'approvvigionamento elettrico, la mobilità e le

telecomunicazioni. Con la costruzione e la manutenzione di tali reti gli specialisti per reti di distribuzione contribuiscono in modo determinante alla nostra qualità di vita e consentono l'immissione di elettricità decentralizzata, il trasporto su rotaia di passeggeri e merci e le comunicazioni interpersonali a grande distanza. Gli specialisti per reti di distribuzione gettano le basi per il mondo digitalizzato e interconnesso di domani impiegando tecnologie innovative come contatori e sistemi elettrici intelligenti. Si tratta di componenti chiave per consentire lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, oltre all'aumento dell'efficienza energetica. Gli specialisti per reti di distribuzione partecipano così in modo determinante alla transizione verso un sistema energetico sostenibile ed efficiente. L'elevata affidabilità di queste reti rafforza inoltre la piazza economica svizzera.

La costruzione dell'infrastruttura di rete modifica la natura e il paesaggio. Pianificando e costruendo in maniera rispettosa è possibile ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e preservare il paesaggio. La sostituzione delle linee aeree con cavi sotterranei valorizza il paesaggio e diminuisce l'incidenza di perturbazioni e guasti nelle reti.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
- Organo responsabile per la formazione professionale di elettricista per reti di distribuzione («Trägerschaft BBNE»).
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame, composta da 9 - 12 membri e nominata dal comitato direttivo dell'organo responsabile per un periodo di quattro anni. Ogni indirizzo professionale è rappresentato da almeno 2 membri. Nella commissione occorre tenere conto di tutte e tre le lingue ufficiali.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce le date e i luoghi d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predisponde la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;

- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.
- 2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**
- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)²;
- f) l'indicazione dell'indirizzo professionale.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame è ammesso chi:

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di elettricista per reti di distribuzione o di una qualifica equivalente e può attestare almeno tre anni di pratica professionale in uno dei seguenti settori: gestione di progetti, costruzione, manutenzione o gestione di reti di distribuzione elettrica, di telecomunicazioni o di linee di contatto

oppure

- b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente e può attestare almeno cinque anni di pratica professionale in uno dei seguenti settori: gestione di progetti, costruzione, manutenzione o gestione di reti di distribuzione elettrica, di telecomunicazioni o di linee di contatto

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame di un determinato indirizzo professionale ha luogo se almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - c) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

- 4.5 **Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 Parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata indirizzo professionale energia	Durata indirizzo professionale linee di contatto	Durata indirizzo professionale telecomunicazioni	Ponderazione parti d'esame
1 Caso di studio pratico	scritto	4.50 h	4.50 h	4.50 h	40%
2 Conduzione e formazione	orale	0.75 h	0.75 h	0.75 h	20%
	scritto	0.75 h	0.75 h	0.75 h	
3 Pianificazione e realizzazione	scritto	3.00 h	2.00 h	2.00 h	20%
	orale	0.50 h	0.50 h	0.50 h	
4 Gestione e manutenzione	pratico	1.00 h	1.00 h	1.00 h	20%
	scritto	1.00 h	2.00 h	2.00 h	
Totale		11.50 h	11.50 h	11.50 h	

Parte d'esame 1: Caso di studio pratico

I candidati analizzano per iscritto un caso realistico attinente al loro indirizzo professionale.

Vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative:

A - Conduzione di gruppi

C - Pianificazione della realizzazione di progetti infrastrutturali

D - Realizzazione di lavori infrastrutturali

E - Manutenzione di impianti, reti e strumenti di lavoro

F - Gestione di impianti e reti

Parte d'esame 2: Conduzione e formazione

- Prova orale

I candidati ricevono per iscritto un caso specifico attinente al loro indirizzo professionale che preparano in 15 minuti per un gioco di ruolo. La preparazione è parte integrante della durata dell'esame. Un perito assume il ruolo della controparte. Alla fine i candidati analizzano il colloquio.

Vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative:

- A - Conduzione di gruppi
- B - Svolgimento di corsi di formazione

- Prova scritta

I candidati rispondono per iscritto ad alcune domande relative ai seguenti campi di competenze operative:

- A - Conduzione di gruppi
- B - Svolgimento di corsi di formazione

Parte d'esame 3: Pianificazione e realizzazione

- Prova scritta

I candidati rispondono per iscritto ad alcune domande relative ai seguenti campi di competenze operative:

- C - Pianificazione della realizzazione di progetti infrastrutturali
- D - Realizzazione di lavori infrastrutturali
- G - Conclusione di progetti infrastrutturali

- Prova orale

I candidati sostengono un colloquio tecnico con un perito. Vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative:

- C - Pianificazione della realizzazione di progetti infrastrutturali
- D - Realizzazione di lavori infrastrutturali
- G - Conclusione di progetti infrastrutturali

Parte d'esame 4: Gestione e manutenzione

- Prova pratica

I candidati elaborano dal punto di vista pratico un caso specifico attinente al loro indirizzo professionale. Durante l'elaborazione i periti pongono domande specifiche.

Vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative:

- E - Manutenzione di impianti, reti e strumenti di lavoro
- F - Gestione di impianti e reti

- Prova scritta

I candidati rispondono per iscritto ad alcune domande relative ai seguenti campi di competenze operative:

E - Manutenzione di impianti, reti e strumenti di lavoro

F - Gestione di impianti e reti

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3. Le note delle sottovoci sono arrotondate a un decimale.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media ponderata, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è superiore o uguale a 4.0;
- b) al massimo le note di due parti d'esame sono inferiori a 4.0;
- c) la nota di nessuna parte d'esame è inferiore a 3.0.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista per reti di distribuzione con attestato professionale federale, indirizzo professionale energia**
 - **Specialista per reti di distribuzione con attestato professionale federale, indirizzo professionale linee di contatto**
 - **Specialista per reti di distribuzione con attestato professionale federale, indirizzo professionale telecomunicazioni**
 - **Netzfachfrau/Netzfachmann mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Energie**
 - **Netzfachfrau/Netzfachmann mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Fahrleitungen**
 - **Netzfachfrau/Netzfachmann mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Telekommunikation**

- **Spécialiste de réseau avec brevet fédéral, orientation énergie**
- **Spécialiste de réseau avec brevet fédéral, orientation lignes de contact**
- **Spécialiste de réseau avec brevet fédéral, orientation télécommunication**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Electrical Grid Specialist, Federal Diploma of Higher Education, Option: Electric Power**
- **Electrical Grid Specialist, Federal Diploma of Higher Education, Option: Power Lines**
- **Electrical Grid Specialist, Federal Diploma of Higher Education, Option: Telecommunications**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'exams professionnels fédéraux et d'exams professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 26 settembre 2005 dell'esame di professione di specialista per reti di distribuzione opzione "realizzazione" e opzione "progetto e esercizio" è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente dell'esame di professione specialista per reti di distribuzione esame di professione specialista per reti di distribuzione opzione "realizzazione" e opzione "progetto e esercizio" del 26 settembre 2005 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 1° gennaio 2028.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2024.

10. EMANAZIONE

Aarau, 09.05.2022

Organo responsabile per la formazione professionale di elettricista per reti di distribuzione


Giampaolo Mameli
Presidente


Andreas Degen
Direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 16 MAG 2022

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI


Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua